



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "BOSCHETTO FIORITO APS"

(Versione adeguata al Codice del Terzo Settore – RUNTS)

Art. 1 – Denominazione, sede e natura giuridica

1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore – CTS) e successive modificazioni, l'Associazione di Promozione Sociale denominata **"BOSCHETTO FIORITO Associazione di Promozione Sociale"**, in forma abbreviata **"BOSCHETTO FIORITO APS"**.
2. L'Associazione potrà utilizzare la denominazione con l'acronimo **APS** negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione al pubblico **successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)**.
3. L'Associazione ha sede nel Comune di **Antonimina (RC)**, **in contrada Bagni s.n.c.** Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria.
4. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Scopi e attività di interesse generale (AIG)

1. L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge la propria attività perseguendo finalità **civiche, solidaristiche e di utilità sociale**.
2. Per realizzare tali finalità, l'Associazione esercita in via **esclusiva o principale** una o più **attività di interesse generale** di cui all'art. 5, comma 1, del CTS. In particolare, comprende e sviluppa:
 - **b)** interventi e servizi sociali ai sensi della L. 328/2000 (integrazione disabili, sostegno ad anziani, malati, persone socialmente svantaggiate);
 - **d)** educazione, istruzione e formazione professionale (programmi di studio, corsi, progetti educativi e giovanili);
 - **i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale (eventi, festival, concerti, iniziative culturali, concorsi);
 - **k)** interventi e servizi di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, educazione ambientale e tutela della natura;
 - **n)** promozione della cultura e del turismo sociale (itinerari, progetti turistici sostenibili, valorizzazione del territorio);
 - **z)** promozione della cultura della legalità, della pace, della nonviolenza e della difesa non armata.
3. L'Associazione può inoltre svolgere **attività diverse** da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 CTS, purché **secondarie e strumentali** alle attività istituzionali.

Art. 3 – Volontari e Registro dei volontari

- 
1. L'Associazione si avvale **prevalentemente** dell'attività di volontariato dei propri associati e di eventuali volontari esterni.
 2. L'attività di volontariato è **gratuita**: al volontario non può essere corrisposto alcun compenso, neppure dal beneficiario delle prestazioni.
 3. Il volontario può essere rimborsato **solo** delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
 4. L'Associazione è obbligata a istituire e tenere aggiornato **il Registro dei volontari che svolgono attività non occasionale**, ai sensi dell'art. 17 CTS.
 5. L'Associazione assicura tutti i propri volontari contro infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 CTS.
-

Art. 4 – Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a) quote associative e contributi degli associati;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) entrate derivanti da attività di interesse generale;
 - d) entrate da **attività diverse**, ai sensi dell'art. 6 CTS;
 - e) donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari;
 - f) ogni altra entrata ammessa dal CTS.
 2. Il patrimonio, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra entrata, è destinato **esclusivamente** allo svolgimento delle attività previste dallo Statuto.
-

Art. 5 – Divieto di distribuzione degli utili

1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a favore di fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori o componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o scioglimento del rapporto associativo.
 2. Gli utili devono essere reinvestiti nelle attività istituzionali per il perseguimento delle finalità dell'Associazione.
-

Art. 6 – Associati: diritti e doveri

1. Gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione delle deliberazioni assembleari e per l'elezione degli organi sociali.
 2. Ogni associato maggiorenne ha diritto a **un solo voto** (principio del voto singolo).
 3. È ammessa la delega scritta a favore di un altro associato; ciascun associato può ricevere **una sola delega**.
 4. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo.
 5. Gli associati sono tenuti al rispetto dello Statuto, dei regolamenti interni e al pagamento della quota annuale.
-



Art. 7 – Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo)

1. L'Organo di Amministrazione dell'Associazione è il **Consiglio Direttivo**.
 2. Esso compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all'Assemblea.
 3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della **maggioranza** dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
-

Art. 8 – Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea **solo se** vengono superati per due esercizi consecutivi almeno due dei seguenti limiti (art. 30 CTS):
 - o totale attivo > 110.000 €;
 - o entrate > 220.000 €;
 - o numero di dipendenti > 5 unità.
 2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
-

Art. 9 – Bilancio e Bilancio sociale

1. L'esercizio associativo ha durata annuale.
 2. Il Consiglio Direttivo predispone il **Bilancio d'Esercizio** (stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione) e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il **30 aprile** dell'anno successivo.
 3. Al superamento di entrate superiori a **1 milione di euro annui**, l'Associazione redige e deposita il **Bilancio Sociale**, ai sensi dell'art. 14 CTS.
-

Art. 10 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con la maggioranza prevista dallo Statuto.
 2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, **previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS**, a enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea o, in mancanza, alla **Fondazione Italia Sociale**, ai sensi dell'art. 9 CTS.
 3. È esclusa qualsiasi differente destinazione del patrimonio.
-

Art. 11 – Norma finale

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del **Codice Civile**, del **Codice del Terzo Settore** e delle normative vigenti in materia.

